



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore Sandro GARRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 17473 del 08-10-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9536 - Data adozione: 10/05/2023

Oggetto: Nulla osta all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti pericolosi e non, ubicato in Loc. Pieve al Toppo, via dell'Industria n. 90, Civitella in Val di Chiana (AR), autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., con decreto n. 21153 del 22/12/2020

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2023

Numero interno di proposta: 2023AD010622

IL DIRIGENTE

Richiamata la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla legge n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e alla l.r. n. 40/2009 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

Visto il D.lgs n. 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l'art. 208 che disciplina l'autorizzazione unica degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

Vista la l.r. n. 25 del 18 maggio 1998 e s.m.i. “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.P.G.R. n. 13R del 29/3/2017 “Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25”;

Visto il DPR n. 160/10 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Visto il D.lgs 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

Vista la l.r. n. 22 del 3 marzo 2015 e s.m.i. recante “Riordino delle funzioni provinciali attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 e s.m.i. “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;

Vista la D.G.R.T. n. 743 del 8/08/2012 e s.m.i. “Art. 19, comma 2bis della l.r. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”;

Vista la D.C.R.T. n. 94 del 18/11/2014 “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)” ed in particolare l'All. 4 “Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della l.r. 25/1998”;

Vista la D.G.R.T. n. 1437 del 19/12/2017 “Determinazione degli oneri istruttori e delle tariffe dovuti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c della l.r. 25/1998, in attuazione dell'art. 20 novies della l.r. 25/1998”;

Richiamata l'Autorizzazione rilasciata alla Pianigiani Rottami S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06 e s.m.i., con decreto n. 21153 del 22/12/2020, per la gestione dell'impianto di gestione rifiuti non pericolosi e pericolosi ubicato in Loc. Pieve al Toppo, Via dell'Industria n. 90, nel Comune di Civitella in Val di Chiana (AR);

Considerato che l'esercizio dell'impianto nell'assetto conseguente alla realizzazione dei lavori di cui al decreto sopra citato è subordinato al rilascio di apposito atto di nulla osta da parte di questa Autorità competente, a conclusione del seguente iter:

- a) comunicazione da parte del gestore, tramite il competente SUAP, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia di riferimento:
 - della data di inizio e fine dei lavori;
 - della dichiarazione della direzione lavori attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato (certificato di regolare esecuzione dei lavori), nonché eventuale relazione di collaudo delle opere (certificato di collaudo);
- b) relazione attestante il rispetto di tutte le prescrizioni previste (anche da provvedimenti di VIA) ai fini dell'inizio attività;
- d) verifica da parte della Regione Toscana - Area Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Rifiuti, entro 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui sopra, della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto autorizzato;

Vista la documentazione depositata dalla Pianigiani Rottami S.r.l., in atti regionali prot. 0021247 del 12/01/2023;

Vista la garanzia finanziaria n. 0691428296, stipulata con la HDI Assicurazioni S.p.A. in data 24/01/2023 per l'importo massimo garantito di € 100.000,00, con scadenza al 22/12/2032, in atti regionali prot. 0098081 del 24/02/2023;

Ritenuto che, viste le risultanze dell'istruttoria, allo stato attuale sussistano le condizioni per rilasciare il nulla osta all'esercizio dell'impianto in oggetto con contestuale revisione degli allegati al decreto n. 21153 del 22/12/2020;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla legge 6 Novembre 2012, n. 190;

Dato atto che il presente decreto è stato redatto sulla base delle risultanze istruttorie agli atti ed è stato verificato dal Funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Ufficio territoriale di Grosseto "Autorizzazioni Rifiuti Presidio Zonale Grosseto, Siena e Arezzo";

DECRETA

1. di rilasciare alla Pianigiani Rottami S.r.l., con sede legale in via di Ribucciano n. 1, Loc. Renaccio (SI) (p.iva 00655510527), nulla osta all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti non pericolosi e pericolosi ubicato in Loc. Pieve al Toppo, Via dell'Industria n. 90, nel Comune di Civitella in Val di Chiana (AR), autorizzato con decreto n. 21153 del 22/12/2020;
2. di confermare tutte le prescrizioni dettate con il decreto n. 21153 del 22/12/2020;
3. di accettare formalmente la garanzia finanziaria n. 0691428296, stipulata con la HDI Assicurazioni S.p.A. in data 24/01/2023 per l'importo massimo garantito di € 100.000,00, con scadenza al 22/12/2032, in atti regionali prot. 0098081 del 24/02/2023;
4. di trasmettere il presente decreto al SUAP del Comune di Civitella in Val di Chiana (AR), il quale provvederà ad inviare copia dell'atto, indicando la data di notifica all'Impresa richiedente,

al Settore Autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana, ai soggetti competenti in materia ambientale e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento;

5. di stabilire che il provvedimento trasmesso dal competente SUAP dovrà essere conservato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità di controllo;
6. di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, precisando pertanto che la presente autorizzazione non esonera dalla necessità di conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati non ricompresi nella presente autorizzazione, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della attività di cui trattasi;
7. di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalle normative di settore, citate in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE